

COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TECNICO – IV AREA
SERVIZI TECNICI

REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

approvato con Decreto Dirig. D.R.U. n° 19 del 18/1/2005

S C H E M A D I M A S S I M A

art. 3 comma 7 della L.R. 15/1991, modificato dall'art. 6, comma 9, della L.R. 9/1993 e
art. 25, comma 6, della L.R. 71/1978, nel testo sostituito dall'art. 11 della L.R. 17/1994

DATA	ELABORATO	SCALA RAPP.
novembre 2011	PROPOSTE PROGETTUALI	1:10.000

IL PROGETTISTA	IL SINDACO	IL GEOLOGO
<i>Arch. Ing. Venerando Russo</i>	<i>Teresa Sodano</i>	<i>Dott. Silvestro Menza</i>
_____	_____	_____



COMUNE DI GIARRE

PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO TECNICO – IV AREA
GESTIONE TERRITORIO ED AMBIENTE

REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

SCHEMA DI MASSIMA

art. 3 comma 7 della L.R. 15/1991, modificato dall'art. 6, comma 9, della L.R. 9/1993 e
art. 25, comma 6, della L.R. 71/1978, nel testo sostituito dall'art. 11 della L.R. 17/1994

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Con Decreto Dirigenziale D.R.U. n° 19 del 18/1/2005 è stato approvato il Piano Regolatore Generale, le Prescrizioni Esecutive ed il Regolamento Edilizio del Comune di Giarre.

Conformemente a quanto prescritto dalla vigente normativa in tema di espropri (art. 9 c. 2 D.P.R. 327/2001) e dall'articolo 5 del suddetto Decreto, è scaduto il termine quinquennale relativo al vincolo preordinato all'esproprio per le aree destinate dal medesimo strumento urbanistico alla realizzazione di opere pubbliche, essendo pertanto l'Ente obbligato a redigere la revisione dello strumento urbanistico generale tenendo conto che, per effetto dell'art. 9 c. 4 D.P.R. 327/2001, detto vincolo, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato compatibilmente alle esigenze di soddisfacimento degli standard.

Fanno pertanto parte del presente schema di massima i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica** completa di Appendice “Tavola dei vincoli: normativa di riferimento” e delle Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 80 del 15/11/2010 e n° 81 del 17/11/2010 “Determinazione degli indirizzi per la redazione della revisione del P.R.G.”;
- Tavola dei vincoli** in scala 1:10.000;
- Proposte progettuali** in scala 1:10.000.

IL P.R.G. VIGENTE

Durante l'iter di formazione del vigente P.R.G., e nello specifico nella fase di esame da parte del Consiglio Regionale dell'Urbanistica e conseguenti controdeduzioni adottate dal Consiglio Comunale di Giarre, sono emerse alcune incoerenze che ad oggi, con il piano approvato da oltre cinque anni, impediscono lo sviluppo in alcune zone del territorio.

In particolare il voto del CRU n. 309 del 03/03/2004 ha determinato quanto segue:

per la ZTO "A" : *“Non si condivide nel complesso la perimetrazione della zona A come enucleata dai progettisti; per tale ragione, si ritiene che la zona A debba essere estesa fino ad includere alcuni comparti classificati nel piano adottato come zona omogenea B, nei quali è ancora riconoscibile, o si è mantenuto, l'originario tessuto viario, seppure in presenza di processi, anche consistenti, di alterazioni tipologiche e/o di sostituzione delle unità edilizie, in conformità alla perimetrazione individuata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania..... Inoltre, si è rilevato che, nelle varie frazioni (Carruba, Santa Maria La Strada, San Giovanni Montebello, Macchia, San Leonardello, Trepunti, Altarello) del comune di Giarre, il piano regolatore generale adottato non individua alcuna zona A, seppur, in tali frazioni minori, si sia rilevata la presenza di un tessuto urbano di antica formazione, nonché la presenza di tipologie edilizie di notevole pregio architettonico, il tutto meritevole di conservazione e valorizzazione; anche per tali frazioni (Carruba, Santa Maria La Strada, San Giovanni Montebello, Macchia, San Leonardello, Trepunti, Altarello) si allegano, in uno al presente voto, sulla base degli studi effettuati dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, le perimetrazioni afferenti agli ambiti di zona A - Centro storico.*

A seguito delle controdeduzioni proposte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 del 09/08/2003, lo stesso C.R.U. con voto n. 392 del 13/01/2005 ha deliberato:

“In ordine alla prescrizione dettata dal Consiglio regionale dell'urbanistica di estendere la perimetrazione della zona A includendo alcuni comparti della zona territoriale omogenea B, il consiglio comunale approva la proposta dell'ufficio tecnico comunale di attribuire a detti comparti la classificazione di zona A2 del centro urbano e zona A2 nella frazioni.*

In considerazione che tale proposta non è pertinente alla determinazione assunta con voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, ma riguarda una proposta di variante all'articolazione della zona di centro storico, in questa sede tale controdeduzione non è ammissibile dovendo il comune procedere ad una apposita variante secondo il dettato della circolare assessoriale n. 2/2000.

Pertanto, si conferma quanto contenuto nel citato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 309/2004.”

per la zona "D2": *“Il piano regolatore generale, con le allegate prescrizioni esecutive, adottato con la deliberazione commissariale n. 1 dell'8 luglio 2002 prevede zone D, per insediamenti produttivi, suddivise in D1 destinate ad attività industriali e artigianali e D2*

destinate ad insediamenti artigianali, commerciali, direzionali e terziari. Tali destinazioni, in special modo per le zone D2, sia nel centro urbano che nelle frazioni, sono state localizzate come micro aree artigianali a ridosso delle destinazioni residenziali, a volte addirittura adiacenti ad aree destinate alla ricettività turistica o ad altre destinazioni non compatibili. In particolare, inoltre, è prevista una zona D2 artigianale, commerciale e terziariaPertanto, si prescrive lo stralcio di tutte le zone D2, perché vengano ristudiate, dimensionate in rapporto ai reali fabbisogni produttivi del comune, nonché inserite in un adeguato contesto di riferimento anche in relazione alle destinazioni contermini e tenendo in debito conto le attività già insediate e da salvaguardare. Nelle more detta zona assumerà la destinazione di verde agricolo.”

A seguito delle controdeduzioni proposte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 del 09/08/2003, lo stesso C.R.U. con voto n. 392 del 13/01/2005 ha deliberato:

“Per quanto riguarda le zone D2 il Consiglio regionale dell'urbanistica ne aveva prescritto lo stralcio "perché vengano ristudiate, ridimensionate in rapporto ai reali fabbisogni produttivi del comune, nonché inserite in un adeguato contesto di riferimento anche in relazione alle destinazioni contermini e tenendo in debito conto le attività già insediate e da salvaguardare.”.

In considerazione che le controdeduzioni proposte dall'ufficio tecnico comunale, così emendate ed approvate dal consiglio comunale, non superano i rilievi formulati dal Consiglio regionale dell'urbanistica, le stesse non risultano condivisibili e pertanto, rimane confermato lo stralcio delle stesse e la classificazione delle aree a zona E (verde agricolo).”

per la zona di protezione civile: *“... non è condivisibile la localizzazione dell'area destinata a protezione civile sia per la sua localizzazione in relazione alla destinazione ed alle edificazioni preesistenti ed in corso di realizzazione, sia per l'estensione, sia, infine, in relazione ai collegamenti viari ed agli accessi. Pertanto, in relazione alle molte opposizioni ed osservazioni presentate dai proprietari, spesso anche titolari di diverse concessioni edilizie, dette aree vanno riverificate nelle loro destinazioni da parte dell'amministrazione proponente, anche in relazione all'efficacia delle concessioni edilizie rilasciate.”*

A seguito delle controdeduzioni proposte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 del 09/08/2003, che nello specifico individuava altre aree con destinazione “protezione civile”, lo stesso C.R.U. con voto n. 392 del 13/01/2005 ha deliberato

“di non approvare la proposta di controdeduzione formulata dall'ufficio tecnico comunale atteso che riguarda una nuova previsione che andrà eventualmente sottoposta alla procedura di variante urbanistica secondo la vigente normativa.”

Pertanto con il Decreto di approvazione citato, respingendo le controdeduzioni proposte, sono state in sintesi imposte le seguenti determinazioni:

1. **ampliata la zona “A”** di Giarre e delle frazioni vanificando di fatto l’attuazione dei Piani Particolareggiati approvati, redatti conformemente al P. di F. e riconfermati nel P.R.G. adottato, delle zone “A”, “B1” e “B2”;
2. **stralciate dal P.R.G. tutte le z.t.o. “D2 artigianali-commerciali-terziarie” e le zone destinate a protezione civile.**

LA PROPOSTA DI REVISIONE

Scopo preminente e prioritario della revisione del P.R.G. è quello della reiteratione motivata del vincolo preordinato all'esproprio delle aree occorrenti alla viabilità ed al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968, nonché di risolvere le discrasie, evidenziate nel precedente capitolo, tra il Decreto di approvazione del P.R.G. ed alcune delle scelte già operate dall'Amministrazione comunale.

Quest'ultima problematica era stata affrontata in sede di redazione della variante generale al P.R.G. restituita dall'A.R.T.A. nel marzo 2010 priva dell'approvazione richiesta a causa dell'intervenuta norma di cui all'art. 13 L.R. 29/12/2009 n° 13 che prescrive l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) anche per gli strumenti di pianificazione urbanistica generale. Propedeuticamente alla formazione della summenzionata variante generale, l'Amministrazione comunale aveva voluto incontrare le forze politiche, sociali e professionali, nonché la cittadinanza mediante assemblee pubbliche, per effetto delle quali sono stati prodotti sull'argomento documenti, suggerimenti, determinazioni e scelte pianificatorie tenuti in considerazione anche in questa sede.

Inoltre l'A.R.T.A., con nota prot. 1773 del 11/1/2007, aveva sollecitato questo Comune all'adozione di piani di zona per l'edilizia economica e popolare conformemente a quanto disposto dall'art. 16 L.R. 71/1978. Successivamente, con D.A. n° 60/GAB del 5/4/2007, l'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente aveva nominato un Commissario ad Acta per provvedere, in via sostitutiva, agli adempimenti relativi alla formazione di piani di zona per soddisfare i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata. A seguito di ciò il Consiglio comunale, nella seduta del 24/09/2007, ha approvato la localizzazione delle aree per la formazione di piani di zona per l'edilizia residenziale pubblica.

Essenzialmente sulla scorta di detti elementi il Consiglio Comunale ha adottato le direttive per la formazione della revisione del P.R.G. con le Deliberazioni n. 80 del 15/11/2010 e n. 81 del 17/11/2010 che vengono allegate alla presente relazione

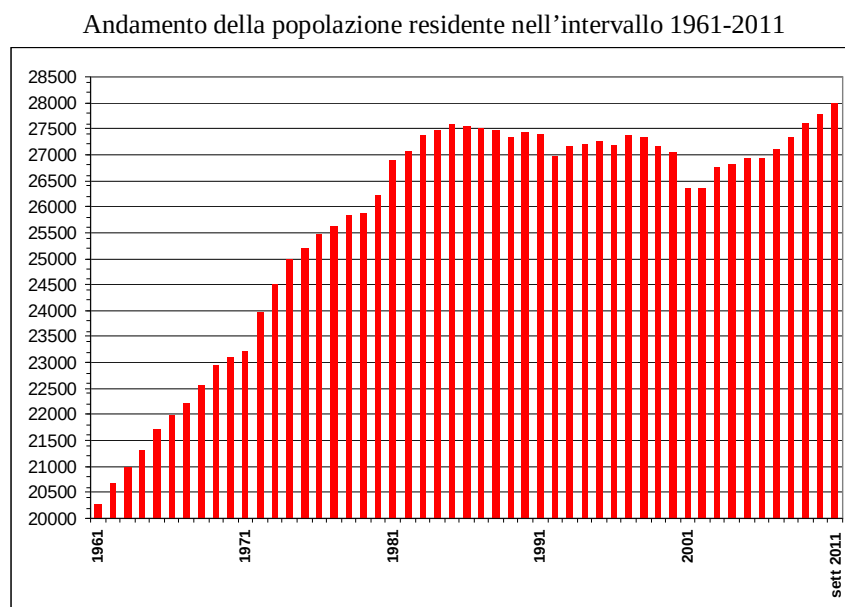
Con la medesima deliberazione è stato autorizzato il Sindaco a formalizzare, con apposito atto, sia l'incarico per la redazione della revisione in questione al personale con la necessaria qualifica professionale in forza all'Area IV "Gestione Territorio ed Ambiente", incarico poi formalizzato con Determina Sindacale n. 28 del 10/3/2011, sia l'incarico per la redazione dello studio agricolo-forestale.

Alla luce dei più recenti dati sull'evoluzione demografica di Giarre si ritiene infine opportuno esplicitare quanto appreso.

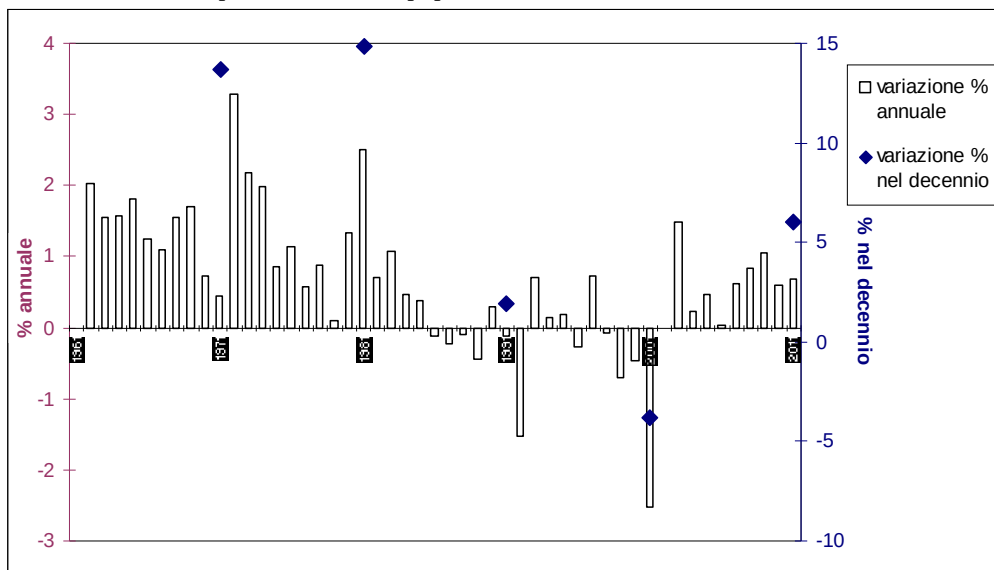
Dal primo decennio del secolo scorso la crescita della popolazione non ha conosciuto soste, raggiungendo tra il 1961 ed il 1985 un aumento del 36.2%. Questa fase positiva si è lentamente esaurita nel corso degli anni '80, tanto per il rallentamento del ritmo di crescita naturale della popolazione, quanto per l'accentuarsi del fenomeno emigratorio e dal calo dell'immigrazione dalle aree limitrofe. Il risultato di tale fenomenologia è stata, dal 1985 in poi, un'inversione di tendenza che ha portato ad un decremento della popolazione residente fino al minimo del 1992 (- 2.3% in tale intervallo). Da questo momento si assiste ad una serie di variazioni demografiche altalenanti con un sensibile, anche se incerto, incremento nell'intervallo 1993-1997 (+1,49%), seguito da un'importante flessione nel quadriennio 1998-2002 (-3,78%).

Dal 2003 ad oggi si assiste invece ad un continuo incremento ad oggi quantificabile in +6%, con una media annuale nell'ultimo decennio del +0,6%, e di + 0,76% nel quinquennio 2007-2011. In tale contesto è opportuno evidenziare il superamento, dal 2009, del massimo numero di abitanti registratosi nel 1985 (27.591), numero che ha sfiorato quota 28.000 nel settembre 2011.

Quanto sopra è chiaramente desumibile dalla tabella e dai grafici sottostanti.



Variazione percentuale della popolazione residente nell'intervallo 1961-2011



anno	popolazione residente	variazione % annua	
1993	27.168	0,71	
1994	27.207	0,14	
1995	27.258	0,19	
1996	27.184	-0,27	
1997	27.380	0,72	
1998	27.359	-0,08	
1999	27.169	-0,69	
2000	27.042	-0,47	
2001	26.357	-2,53	
2002	26.355	-0,01	
2003	26.746	1,48	
2004	26.808	0,23	
2005	26.932	0,46	
2006	26.941	0,03	
2007	27.108	0,62	
2008	27.336	0,84	
2009	27.621	1,04	
2010	27.785	0,59	
sett 2011	27.978	0,69	
		totale	3,71

incremento totale 2002-2011	6,00
incremento totale 2007-2011	3,79
media 2002-2011	0,60
media 2007-2011	0,76

I VINCOLI

La *Tavola dei vincoli* allegata riassume il corrispondente regime operante individuando così i caratteri invarianti del territorio comunale che vengono esplicitati e dettagliati nell'Appendice "Tavola dei vincoli: normativa di riferimento", e di seguito schematizzati:

Vincolo paesaggistico

Viene imposto con il D.P.R.S. del 11/3/1968 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Giarre", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13/68, e con il Decreto Ass.to reg.le BB.CC.AA. e P.I. del 22/10/1993 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Giarre" (G.U.R.S. n. 1/94), nonché ai torrenti e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art. 142 c. 1 lett. c D. Leg.vo 42/2004), ed alle fasce di rispetto dei boschi.

Parco dell'Etna

Il D.P.R.S. 17 marzo 1987 istituisce il Parco naturale regionale «Parco dell'Etna», che comprende un'area di 1,5 ettari (art. 1 Decreto Ass.to reg.le Territorio ed Ambiente 13/10/1988 - G.U.R.S. n. 52/1988) ubicata all'estremità occidentale del territorio comunale. Tale area ricade in Catasto nel Foglio 71, particelle 67-100-153-154-155/1, e in Zona D del Parco di cui alla parte terza dell'allegato A del succitato Decreto presidenziale.

Vincoli di inedificabilità

Emergenze geomorfologiche: comprendono le aree attraversate da faglie oltre ad una fascia di rispetto non inferiore a 10 m misurata dall'asse delle stesse, nonché le aree di versante;

Fasce di rispetto cimiteriali: al loro interno vigono i disposti di cui all'art. 338 del R.D. 1265/1934 e s.m.i.;

Boschi all'interno dei quali si applicano i divieti di cui all'art. 10 L.R. 6/4/1996 n° 16 e s.m.i. In data 2/12/2008 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha inviato a questo Comune cartografia riportante la perimetrazione dei boschi e delle relative fasce di rispetto solo in parte coincidente con quella riportata nelle tavole del PRG vigente e dei vincoli allegata alla presente. In sede di redazione del progetto definitivo con lo studio agricolo-forestale si provvederà anche alla verifica puntuale di quanto sopra;

Fasce di rispetto stradali: valgono i vincoli di cui al D.M. LL.PP. 1/4/1968 n° 1404 e degli artt. 26-27-28 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i.;

Tracciati linee ferroviarie: ai sensi del D.P.R. n° 753 del 11/7/1980 il vincolo è imposto ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, di ml 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia;

Torrenti, canali pubblici e demaniali, impluvi: vige il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità secondo quanto prescritto dagli artt. 93 e 96 del R.D. n° 523/1904, computando le distanze dai limiti catastali ovvero, qualora non presenti, dalla sommità delle sponde;

Aree percorse dal fuoco: vigono i divieti di edificabilità dettagliati nell'articolo 1, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, recepita nella Regione Sicilia dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

Vincoli di edificabilità limitata o con prescrizioni

Fasce di rispetto boschive all'interno delle quali si applicano i vincoli di cui all'art. 10 L.R. 6/4/1996 n° 16 e s.m.i. In questa sede si propone l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 10, comma 3-bis della medesima norma;

Prescrizioni geologiche: gli interventi edilizi sono ammessi esclusivamente previa verifica della compatibilità dei medesimi con le problematiche geologiche locali (faglie sepolte, stabilità dei versanti, ecc.);

Zone di rispetto dei pozzi idropotabili: si applicano le limitazioni previste dell'art. 94 D. Leg.vo 152/2006;

Fascia di tutela pozzi idrici: corrisponde ad una zona di salvaguardia delle risorse idropotabili. Al suo interno viene indicata la limitazione di edificazione intensiva con smaltimento dei reflui sul suolo. Viene in ogni caso prescritto il divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui alle lettere b), d), e), h), i), l), m) dell'art. 94 c. 4 D. Leg.vo 152/2006.

Inoltre la perimetrazione speditiva delle aree di fratturazione al suolo nel territorio del Comune di Giarre facente parte del volume "Microzonazione sismica del versante orientale dell'Etna-Studi di primo livello" redatto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile nell'ambito degli studi di microzonazione sismica delle aree interessate dagli eventi sismici etnei dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2002 di cui all'Ordinanza del P.C.M. n. 3278 del 4/4/2003, delimita aree nelle quali si applicano le disposizioni e le prescrizioni di cui all'art. 12 della Direttiva Presidenziale del 20/12/2005, pubblicata nella G.U.R.S. n° 1 del 5/1/2006. Tale delimitazione, riferita al parere del Comitato tecnico-scientifico rilasciato nel corso delle sedute del 6/12/2006 e 20/12/2006, è stata ricompresa tra le *Prescrizioni geostrutturali*.

Infine con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 270 del 2/7/2007 (pubblicato sulla G.U.R.S. n° 43 del 14/9/2007), è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Territoriale tra i bacini idrografici del F. Simeto e del F. Alcantara. All'interno del territorio comunale sono state delimitate aree a vari gradi di pericolosità e/o rischio ai quali corrispondono altrettante limitazioni degli interventi edilizi che sono state campite tra le *Prescrizioni geomorfologiche* (Vincoli di edificabilità limitata o con prescrizioni) o tra le *Emergenze geomorfologiche* (Vincoli di in edificabilità) in funzione della tipologia.

Tutti i sopra elencati vincoli geologici sono quelli individuati e riportati nella "Tavola aree a rischio geologico" allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 9/7/2010 recante per oggetto "Delimitazione aree a rischio geologico identificate all'interno del territorio comunale nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'area compresa tra i bacini del F. Alcantara e del F. Simeto, nel P.R.G. e nel piano comunale di P.C. - Presa d'atto prescrizioni". Con tale provvedimento si dispone di prendere atto:

- che le previsioni e le prescrizioni del P.A.I. costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale conformemente a quanto disposto dalle Norme di Attuazione facenti parte del P.A.I.;
- della presenza nel territorio comunale delle aree a rischio geologico individuate nell'elaborato grafico "Tavola Aree a rischio geologico" localizzate e delimitate nel P.A.I., nel P.R.G., nel redigendo piano di P.C. e individuate nella carta delle aree di fratturazione al suolo nel territorio del comune di Giarre redatta dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Catania;
- che all'interno delle suddette aree vigono i vincoli e le prescrizioni di cui agli articoli 2-8-10-12 delle Norme di Attuazione del P.A.I., ovvero degli articoli 33 bis e 33 ter delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G., ovvero vengono prescritti gli accertamenti di cui all'art. 12 della Direttiva Presidenziale Regione Sicilia 20/12/2005 (G.U.R.S. 1/2006);
- che nella redazione degli strumenti urbanistici e delle successive varianti occorrerà verificare che le relative prescrizioni siano conformi a quelle delineate nelle suddette tavole,

adottando nell'attività edilizia le limitazioni scaturenti dalle perimetrazioni delle citate zone.

IL PROGETTO

Sulla scorta di quanto finora esposto è stato redatto il presente schema di massima conformemente alle direttive riportate nelle citate deliberazioni consiliari n° 80 del 15/11/2010 e n° 81 del 17/11/2010 (che si allegano in calce alla presente relazione) e dei due emendamenti approvati. La proposta di revisione del P.R.G. prevede pertanto di intervenire nelle zone territoriali trattate nella premessa ed in particolare:

1) zone territoriali omogenee “A”

Le valutazioni argomentate dal CRU si ritengono valide a riguardo della perimetrazione della ZTO “A”. Tuttavia l’espansione disposta con il Decreto di approvazione del PRG, ha ricompreso anche parti del territorio ricadenti in zone “B1” e “B2” del previgente strumento urbanistico soggette alla formazione di piani particolareggiati, di cui alcuni già approvati, altri adottati. Tali PP.PP., definiti di recupero delle zone degradate, redatti in attuazione dello strumento urbanistico generale (P. di F.) ai sensi L. 457/1978, tengono conto del tessuto viario originario e valorizzano l’assetto tipologico esistente, mantenendo quindi inalterata anzi sottolineando la volontà a mantenere e/o recuperare le caratteristiche morfologiche e tipologiche dell’impianto originario.

Inoltre l’art. 10 delle Norme di Attuazione prevede per la zona “A” interventi di recupero e di manutenzione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 71/78 mentre le altre tipologie di intervento sono subordinate ad un piano particolareggiato esteso a tutta la zona territoriale omogenea impedendo ai privati di intervenire singolarmente bloccando totalmente l’attività edilizia di tutta la z.t.o.

Pertanto con la presente revisione si propone di:

- I)** stralciare dalla perimetrazione della zona “A” vigente del centro di Giarre le parti ricadenti nelle z.t.o. “B1” e “B2” del P. di F. oggetto dei Piani Particolareggiati approvati, le cui caratteristiche d’intervento tendono a mantenere e/o recuperare le caratteristiche morfologiche e tipologiche dell’impianto originario, denominandole “A1”;
- II)** operare una distinzione tra la perimetrazione della zona “A” del centro di Giarre del PRG adottato (che mantiene la denominazione “A”), e l’ampliamento individuato dal CRU, escludendo le zone “A1” di cui al punto precedente, che potrà essere classificata e normata “A2”;
- III)** classificare e normare le zone “A” nelle frazioni come “A2*”;

2) zone territoriali omogenee “D2”

Conformemente alle direttive si propongono nuove zone per insediamenti produttivi artigianali-commerciali e terziari, nonché micro aree per insediamenti di quartiere nelle frazioni nelle dimensioni opportune in base alle effettive esigenze del territorio. Inoltre con la Deliberazione C.C. n° 81 del 17/11/2010 di determinazione degli indirizzi è stato approvato l’emendamento n.

2 con il quale viene indicato di «*trasformare l'area delimitata dal prolungamento della via S. Matteo da verde agricolo ad area artigianale considerato che detta area si trova in prossimità della zona artigianale ed a pochi metri dallo svincolo autostradale*» compatibilmente con le problematiche geologiche presenti nell'area.

3) zone territoriali omogenee "C5"

Le zone per Edilizia Economica e Popolare vengono localizzate secondo quanto già stabilito dal Consiglio Comunale il 24/9/2007 con la deliberazione n. 94;

4) zone "F"-interesse comune per la Protezione Civile vengono proposte conformemente a quanto riportato nella Direttiva P.C.M. (G.U.R.I. n° 44/2005) *Linee guida per l'individuazione delle aree di ricovero per strutture prefabbricate di Protezione Civile*, così emendato con la Deliberazione C. C. n° 81 del 17/11/2010 di determinazione degli indirizzi;

5) per quanto riguarda la localizzazione di un'area da destinare a mercato ortofrutticolo nella zona sud del territorio comunale (Trepunti-S. Leonardello) viene proposta una sua allocazione all'interno della zona D1 ubicata tra l'area artigianale esistente e l'abitato di Trepunti operando una apposita variante alla relativa Prescrizione Esecutiva che potrebbe rappresentare l'elemento di "sblocco" per la realizzazione delle opere e dell'edificazione produttiva all'interno del comparto in esame, ad oggi assolutamente privo di nuovi interventi nonostante la vigenza più che quinquennale della medesima P.E. essenzialmente a causa dell'assenza delle opere di urbanizzazione primaria;

6) allo scopo di moderare la spesa di previsione per espropriazioni di aree per pubblica utilità vengono verificate tutte le zone "F" tenendo conto che, per effetto dell'art. 9 c. 4 D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard e delle programmazioni delle opere pubbliche. In seno alle Norme di Attuazione verrà altresì prevista la possibilità di interventi da ricondurre all'urbanistica contrattata;

7) viabilità:

- I) verifica generale della viabilità e dello sviluppo di alcuni tracciati viari di progetto eliminando quella risultante incongrua a seguito analisi sul territorio nonché dei costi-benefici;**
- II) inserimento viabilità nella frazione Carruba tra la provinciale e la via Pio XII;**
- III) previsione del collegamento tra la via Zinghirino e la s.p. S.Alfio (Cavagrande);**
- IV) verificare possibilità di traslazione della rotatoria SS. 114-via Rovettazzo-via S. Matteo tutelando il fabbricato esistente individuato dal C.R.U. tra quelli meritevoli di salvaguardia;**

- v) modificare ampiezza strade extraurbane di PRG da 10,5 a 12,0 m;
- vi) inserimento viabilità di progetto porto Riposto-casello autostrada A18;
- vii) miglioramento viabilità collegamento all'Ospedale
- viii) ogni altra ulteriore modifica/inserimento della viabilità che possa contribuire a migliorare la circolazione veicolare;

8) si tiene conto delle determinazioni adottate dal Consiglio Comunale con le deliberazioni 125-126-127/2008 di controdeduzioni sulle osservazioni e opposizioni alla variante generale al P.R.G.

Inoltre, conformemente agli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con le Deliberazioni 80-81/2011, il progetto definitivo prevederà la verifica del Regolamento Edilizio e delle Norme di Attuazione come di seguito schematizzato:

- inserimento nel R.E. di articoli riguardanti i caratteri estetici degli edifici in merito all'installazione di antenne televisive private, antenne per telefonia mobile, motori condizionatori, ecc.;
- ogni altra ulteriore modifica/inserimento che possa contribuire a migliorare i contenuti e la gestione del R.E.;
- zona "E"-agricola: in considerazione delle notevoli quantità di aree destinate a z.o. "D" nonché la presenza di ampie zone per edilizia residenziale pubblica, vietare interventi ai sensi dell'art. 22 L.R. 71/1978 e programmi costruttivi di e.r.p. Inoltre normare, limitando, le attuali previsioni dell'art. 22 delle vigenti N.d.A.
- zona "AB"-alberghi: verifica/modifica distanze edificabilità dai confini e dalla viabilità;
- zona "PU"-parco urbano: valutare le richieste avanzate da cittadini in merito alla possibilità di realizzazione di fabbricati rurali da adibire a servizio del fondo;
- zona C1: riclassificare e normare le zone C del vecchio strumento urbanistico i cui Piani di Lottizzazione siano completati;
- edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta: possibilità di demolizione e di ricostruzione degli stessi con pari volume e superficie al di fuori dell'area di rispetto;
- possibilità dell'intervento privato su zone soggette ad esproprio (es. destinate a parcheggio, verde attrezzato, ecc.);
- consentire all'interno delle zone di rispetto dei boschi la deroga di cui all'articolo 10 comma 3-bis della L.R. 16/1996 e ss.mm.ii.;
- ogni altra ulteriore modifica/inserimento che possa contribuire a migliorare i contenuti delle N. di A.

Considerato che dall'analisi della variazione percentuale della popolazione residente effettuata nei paragrafi precedenti è evidente un'incremento demografico del 6% nel decennio 2002-2011 potendosi pertanto ipotizzare parziali sviluppi dell'edificato sono state individuate alcune zone sia di completamento (z.t.o. B) che di espansione (z.t.o. C) che saranno ovviamente oggetto di verifica preventiva dell'esistente in rapporto agli abitanti.

Sono state infine rideterminate le zone di “Edilizia stagionale” collinare e localizzate due aree all'estremità nord-orientale, al confine con i territori di Mascali e Riposto, in considerazione della vicinanza con le zone costiere.

I sopra elencati elementi sono visualizzati nell'allegata planimetria “Proposte progettuali” in scala 1:10.000.

Appendice

TAVOLA DEI VINCOLI: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

VINCOLO PAESAGGISTICO

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Articolo 142

Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,
 - l) i vulcani;
 - m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
 - b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania, nelle sedute del 8/3/1965 e del 15/7/1991, ha deliberato di sottoporre a vincolo paesaggistico due distinte aree del territorio comunale di Giarre, ricadenti a Sud, ad Ovest ed a Nord rispetto al centro urbano. Detti vincoli sono divenuti esecutivi rispettivamente con i decreti del 11/3/68 e 22/10/93.

Il D.P.R.S. del 11/3/1968 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Giarre" ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della L. 1497/39 e art. 9 nn. 4-5 del R.D. 1357/4, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13/68, istituisce il vincolo paesaggistico al settore sud-orientale del

territorio comunale, ed in particolare ad una zona posta a sud rispetto al centro urbano di Giarre, all'incirca compresa tra la S.S. 114 ed i confini comunali di Riposto ed Acireale, ed un triangolo a nord approssimativamente compreso tra il T. Macchia, l'autostrada A18, ed il confine con i territori di Mascali e Riposto. Tali zone sono più in dettaglio descritte nel suddetto D.P.R.S., del quale si riporta di seguito il testo.

1) *Zona a sud dell'abitato di Giarre: da una linea ideale che dal punto di incontro tra le linee di confine tra i comuni di Giarre, Acireale e Riposto sito sulla statale n. 114, segue verso est tutta detta linea di confine col comune di Riposto, seguendo poi detto confine con il Comune di Riposto verso ovest sino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 114, piega quindi verso nord costeggiando la strada statale n. 114 sino ad incontrare nuovamente il confine con il comune di Riposto (in prossimità del km 70); da qui scende verso est seguendo il confine tra il Comune di Riposto e quello di Giarre sino ad incontrare la via Quartarello; segue detta via verso ovest e prosegue per la via Vallone Babbo sino ad incontrare la strada provinciale Altarello-Giarre; da questo punto continua verso ovest seguendo la via Luigi Settembrini fino ad incontrare nuovamente la strada statale n. 114; piega quindi, verso nord seguendo la strada statale n. 114 fino al km 68 di essa; segue poi verso ovest una linea ideale retta normale alla strada statale n. 114 della lunghezza di m 100; dal punto ideale terminale di detta retta, piega verso sud con una linea ideale parallela alla strada statale n. 114 distante, a monte di quest'ultima, in misura costante di metri cento, sino a raggiungere il confine tra i comuni di Giarre e Acireale;*

2) *Zona nord dell'abitato di Giarre: da una linea ideale che, partendo dall'incrocio tra via Torrisi e la strada statale n. 114 (via Callipoli) segue detta via Torrisi sino ad incontrare la riva destra del torrente Macchia; segue la riva destra del torrente Macchia sino ad incontrare la ferrovia circumetnea; segue poi verso nord tutto il percorso della ferrovia circumetnea sino ad incontrare la linea di confine tra i comuni di Giarre e Mascali; piega poi verso est lungo detta linea di confine fino ad incontrare la strada statale n. 114; segue il confine lungo la strada statale n. 114 e piega verso est, sempre seguendo il confine tra Giarre e Mascali, sino ad incontrare il torrente Macchia, piega quindi verso ovest lungo la riva destra del torrente Macchia sino ad incontrare la strada statale n. 114; segue verso sud detta strada statale fino al punto di intersezione con via Torrisi e la detta strada statale (via Callipoli).*

Il Decreto Ass.to reg.le BB.CC.AA. e P.I. del 22/10/1993 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Giarre" ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della L. 1497/39 e art. 9 nn. 4-5 del R.D. 1357/40 (G.U.R.S. n. 1/94), introduce il vincolo paesistico anche nel settore occidentale del territorio comunale. Di seguito viene riportata la delimitazione dell'area per come descritta dallo stesso Decreto.

L'area interessata dal vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue: da Macchia di Giarre, dal ponte sul torrente Macchia, in direzione nord, il limite del vincolo percorre la S.P. 5/I (Giarre-Macchia-S. Giovanni Montebello) fino al km 1,00 (innesto S.C. 34), da dove continua, sempre verso nord, per la S.C. 34 (Tagliaborsa-Nunziata), che nel primo tratto viene denominata via S. D'Acquisto, fino al limite amministrativo tra il comune di Giarre ed il comune di Mascali. Da questo punto segue detto limite in direzione ovest fino ad incrociare nuovamente la S.C. 34, qui denominata via Chiesa di Tagliaborsa, e quindi sottopassa l'autostrada A18 Catania-Messina, per poi incrociare il limite amministrativo con il comune di Mascali.

Da tale punto il perimetro del vincolo segue in direzione ovest dapprima tale limite amministrativo, quindi quello con i comuni di S. Alfio, di Milo, di Zafferana Etnea e di S. Venerina fino all'incrocio con la stradale Cerza Spirido. Prosegue su quest'ultima che, dopo aver superato la S.C. n. 69 di Fondo Macchia, prende il nome di via S. Paolo entro Macchia di Giarre.

All'incrocio con via Palermo il limite di vincolo procede lungo quest'ultima fino a via Risorgimento ed al ponte sul Torrente Macchia.

Il perimetro del vincolo si intende esteso tutto intorno per una ulteriore fascia di 100 metri ad eccezione dei tratti che delimitano l'area in oggetto con l'area già sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/39 e di quelli coincidenti con i limiti amministrativi comunali.

È esclusa da tale perimetrazione la frazione Tagliaborsa, in quanto appartenente al territorio comunale di Mascali.

PARCO DELL'ETNA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 98

NORME PER L'ISTITUZIONE NELLA REGIONE SICILIANA DI PARCHI E RISERVE NATURALI.

Art. 18

Piano territoriale

Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla nomina dei componenti dell'organo, procede all'affidamento dell'incarico della redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata nel termine di mesi nove.

Il piano territoriale del parco definisce:

- a) l'articolazione del relativo territorio in zone differenziate secondo i criteri di cui all'articolo 8, nel rispetto dei confini di riserva integrale e generale fissati dal decreto istitutivo del parco;
- b) la viabilità carrozzabile e pedonale e gli spazi destinati a parcheggio;
- c) le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del parco;
- d) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona "A" del parco;
- e) le aree destinate ad interventi di restauro ambientale;
- f) le aree a destinazione forestale od agricola, con le relative norme di utilizzazione;
- g) le infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della zootecnica, nelle zone in cui tali attività sono consentite;
- h) nell'ambito delle zone "C", le aree attrezzate per la fruizione turistica e culturale e l'eventuale previsione di strutture ricettive, commerciali e artigianali;
- i) i divieti di attività nonché le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza degli enti locali, con riferimento alle zone "D".

Gli strumenti urbanistici generali comunali che comprendono le zone "D" del parco sono comunicati all'Ente parco il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

Si applicano comunque le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo dell'Ente regionale Parco dell'Etna, nelle more dall'approvazione del piano territoriale.

VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ

EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

ZONE DI INEDIFICABILITÀ

All'interno di tali parti del territorio, perlopiù identificate sugli elaborati grafici con una retinatura che si sovrappone alle zone territoriali omogenee, vigono i seguenti vincoli di inedificabilità:

- Emergenze geomorfologiche comprese le aree attraversate da faglie oltre ad una fascia di rispetto non inferiore a 10,00 m misurata dall'asse delle stesse.

...

Ricadono all'interno della categoria delle Emergenze geomorfologiche anche le aree classificate a rischio idraulico elevato (R3) nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.R.S. n° 270 del 2/7/2007 ove vigono i disposti dell'articolo 21 delle Norme di Attuazione del medesimo Piano (si veda appendice).

...

Per gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta è consentita la demolizione e ricostruzione degli stessi con pari volume e superficie al di fuori dell'area vincolata.

§ § § § § §

**PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
AREA TERRITORIALE TRA I BACINI DEL F. ALCANTARA E DEL F. SIMETO (095)**
approvato con D.P.R.S. n° 270 del 2/7/2007

PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO

AREE A RISCHIO IDRAULICO ELEVATO R3

NORME DI ATTUAZIONE P.A.I.

Art. 12

Disciplina delle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)

1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4) ed elevato (R3) sono esclusivamente consentiti:
 - a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
 - b) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione) così come previsto dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
 - c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di destinazione d'uso;
 - d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- e) Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
- f) Gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico.

PERICOLOSITÀ E RISCHIO GEOMORFOLOGICO

AREE A RISCHIO GEOMORFOLOGICO ELEVATO R3

Norme di Attuazione P.A.I.

ART. 9

Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4)

1. Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti:
 - a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
 - b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978 n.71;
 - c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
 - d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - e) Le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - f) Gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
 - g) Gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.

Art. 10

Disciplina delle aree a rischio geomorfologico elevato (R3)

1. Nelle aree a rischio elevato (R3) valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente e sono altresì consentiti:
 - a) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - b) l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALI

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

Art. 338

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.

Art. 10 Attività edilizia

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150.
- 3-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq.
4. La deroga di cui al comma 3-bis è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il *comitato forestale regionale* per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica. I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3.
8. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9. In deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto.
10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali.

FASCIA DI RISPETTO AUTOSTRADALE

DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 1 aprile 1968, n. 1404

DISTANZE MINIME A PROTEZIONE DEL NASTRO STRADALE DA OSSERVARSI NELLA EDIFICAZIONE FUORI DEL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI, DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1967, N. 765.

Art. 1

Campo di applicazione delle presenti disposizioni

Le disposizioni che seguono, relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, vanno osservate nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Art. 2

Definizione del ciglio della strada

Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Art. 3

Distinzione delle strade

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così distinte agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli:

- A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9);
- B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, numero 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7);
- C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;
- D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

Art. 4

Norme per le distanze

Le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:

- strade di tipo A) - m. 60,00;
- strade di tipo B) - m. 40,00;
- strade di tipo C) - m. 30,00;
- strade di tipo D) - m. 20,00.

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

Art. 5

Distanze in corrispondenza di incroci

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti

stessi sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del precedente art. 4), afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi. Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2).

§ § § § § §

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

Art. 26
(Art. 16 Cod. Str.)

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 60 m per le strade di tipo A;
 - b) 40 m per le strade di tipo B;
 - c) 30 m per le strade di tipo C;
 - d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
 - e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo B;
 - c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 5 m per le strade di tipo A, B;
 - b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non

superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.";
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Art. 27

(Art. 17 Cod. Str.)

Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
 - a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;
 - b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Art. 28

(Art. 18 Cod. Str.)

Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
 - a) 30 m per le strade di tipo A;
 - b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
 - c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - a) 3 m per le strade di tipo A;
 - b) 2 m per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

NUOVO CODICE DELLA STRADA.

Art. 2

Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali;
- F-bis Itinerari ciclopeditoni.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis - Itinerario ciclopeditone: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada. (2)

4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

FASCE DI RISPETTO LINEE FERROVIARIE

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753
NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO DELLE
FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 49

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Art. 50

Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'*art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, non siano difforni dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

Art. 51

Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, inuriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 53

Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 54

Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fomaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56

Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti sommi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

Art. 57

In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Art. 58

Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

Art. 59

L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.

Le autorizzazioni di cui agli *articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

Art. 60

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

ASSI DI IMPLUVIO E TORRENTI OLTRE AD UNA FASCIA DI ALMENO 10 M

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

ZONE DI INEDIFICABILITÀ

...

Infine, per quanto concerne i torrenti e gli impluvi, è necessario evidenziare che la corrispondente retinatura rappresenta esclusivamente una simbologia utilizzata per la relativa identificazione all'interno delle tavole di progetto, non riproducendo quindi la stessa limiti territoriali:

- Torrenti, canali pubblici e demaniali, impluvi: vige il vincolo di inedificabilità ed immutabilità secondo quanto prescritto dagli artt. 93 e 96 del R.D. n° 523/1904. Le distanze disposte nel summenzionato art. 96 vanno misurate dai limiti catastali ovvero, qualora non presenti, dalla sommità delle sponde.

Per gli edifici ricadenti all'interno delle fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta è consentita la demolizione e ricostruzione degli stessi con pari volume e superficie al di fuori dell'area vincolata.

§ § § § § §

REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE IDRAULICHE DELLE DIVERSE CATEGORIE.

Art. 93

Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Art. 96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- n) lo stabilimento di molini natanti.

AREE PERCORSE DAL FUOCO

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353

LEGGE-QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

Art. 10.

Divieti, prescrizioni e sanzioni

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. *Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.*(1) Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E, ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

§ § § § § §

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2006, n. 14

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N. 16, "RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA FORESTALE E DI TUTELA DELLA VEGETAZIONE". ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DELLA REGIONE SICILIANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - A.R.S.E.A.

Art. 3

Applicabilità delle norme statali

1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.".

Art. 38

Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi

1. L'articolo 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 37 - Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi - 1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.".

***VINCOLI DI EDIFICABILITÀ LIMITATA
O CON PRESCRIZIONI***

FASCIA DI RISPETTO BOSCHIVA

Con la presente Revisione del P.R.G. si propone la previsione della deroga di cui al sottostante comma 3-bis. In atto vige il vincolo di inedificabilità.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.

Art. 10 Attività edilizia

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.
2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.
3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150.
- 3-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq.
4. La deroga di cui al comma 3-bis è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il *comitato forestale regionale* per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica. I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3.
8. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. E' altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse.
9. In deroga al divieto di cui ai commi 1, 2 e 3, nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto.
10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.
11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali.

PRESCRIZIONI GEOMORFOLOGICHE

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

ZONE A EDIFICABILITÀ LIMITATA

Tali parti del territorio sono perlopiù identificate sugli elaborati grafici con una retinatura che si sovrappone alle zone territoriali omogenee. Al loro interno vigono le seguenti limitazioni all'edificabilità:

- Prescrizioni geologiche: gli interventi edilizi sono ammessi esclusivamente previa verifica della compatibilità dei medesimi con le problematiche geologiche locali (... , stabilità dei versanti, risultanze del P.A.I. ...) come evincentiate nello studio geologico allegato al presente P.R.G.;
- ...

§ § § § § §

**PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
AREA TERRITORIALE TRA I BACINI DEL F. ALCANTARA E DEL F. SIMETO (095)
approvato con D.P.R.S. n° 270 del 2/7/2007**

PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO

SITI DI ATTENZIONE E AREE A RISCHIO IDRAULICO MEDIO R2

Norme di Attuazione P.A.I.

Art. 2 Definizioni

...

Come riportato nel capitolo 5, nel caso in cui nelle carte della pericolosità e del rischio siano presenti aree indicate come *siti di attenzione*, questi vanno intesi come aree su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini.

PERICOLOSITÀ E RISCHIO GEOMORFOLOGICO

AREE CON LIVELLO DI PERICOLOSITÀ BASSO (P0), ELEVATO (P3), MOLTO ELEVATO (P4)

Norme di Attuazione P.A.I.

Art. 8

Disciplina delle aree a pericolosità geomorfologica

1. Le aree pericolose, in quanto interessate da dissesti, sono oggetto di disciplina a fini preventivi e sono l'ambito territoriale di riferimento per gli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico.
2. Nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3):

- sono vietati scavi, riporti, movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio atteso;
 - è vietata la localizzazione, nell'ambito dei Piani Provinciali e Comunali di Emergenza di Protezione Civile, delle "Aree di attesa", delle "Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "Aree di ricovero della popolazione".
3. In queste aree la realizzazione di elementi inseriti nelle classi E4 ed E3 è subordinata all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti.
 4. La documentazione tecnica comprovante la realizzazione degli interventi di riduzione della pericolosità dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che, previa adeguata valutazione, provvederà alle conseguenti modifiche, ai sensi del precedente art. 5.
 5. Nelle aree a pericolosità P4 e P3, l'attività edilizia e di trasformazione del territorio, contenuta negli strumenti urbanistici generali o attuativi, relativa agli elementi E1 ed E2, è subordinata alla verifica della compatibilità geomorfologica. A tal fine, gli Enti locali competenti nella redazione degli strumenti urbanistici, predispongono e trasmettono all'Assessorato Territorio e Ambiente uno studio di compatibilità geomorfologica. Gli studi sono redatti sulla base degli indirizzi contenuti nell'Appendice "A".
 6. Gli studi sono sottoposti al parere dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente che si esprime in merito alla compatibilità con gli obiettivi del P.A.I.
 7. Nelle aree a pericolosità P4 e P3 sono esclusivamente consentite:
 - Le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - Le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n.37; realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
 - Le opere relative ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.
 8. Nelle aree a pericolosità P2, P1 e P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore ed estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo.
 9. Tutti gli studi geologici di cui ai commi precedenti devono tener conto degli elaborati cartografici del P.A.I., onde identificare le interazioni fra le opere previste e le condizioni geomorfologiche dell'area nel contesto del bacino idrografico di ordine inferiore.

PRESCRIZIONI GEOSTRUTTURALI

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

ZONE A EDIFICABILITÀ LIMITATA

Tali parti del territorio sono perlopiù identificate sugli elaborati grafici con una retinatura che si sovrappone alle zone territoriali omogenee. Al loro interno vigono le seguenti limitazioni all'edificabilità:

- Prescrizioni geologiche: gli interventi edilizi sono ammessi esclusivamente previa verifica della compatibilità dei medesimi con le problematiche geologiche locali (faglie sepolte, ..., risultanze ... della Perimetrazione speditiva fratturazione al suolo-Dip. P.C.) come evinzenziate nello studio geologico allegato al presente P.R.G.;

...

Nelle fasce di rispetto individuate dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio per la Provincia di Catania all'interno della perimetrazione speditiva delle aree di fratturazione facente parte della “Microzonazione sismica del versante orientale dell'Etna-Studi di primo livello” vengono prescritti gli accertamenti di cui all'art. 12 della Direttiva Presidenziale 20/12/2005 (G.U.R.S. 5/1/2006 n° 1) laddove gli interventi edificatori sono ammissibili *purché corredati da approfonditi studi specialistici, supportati da apposite e specifiche indagini geologiche e geotecniche, che, in rapporto alle azioni del sito ed ai provvedimenti strutturali adottati, nel rispetto del principio di cautela, possano attestare ed attestino la sicurezza delle opere progettate;*

ZONE DI RISPETTO POZZI IDROPOTABILI

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

Art. 94

Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - m) pozzi perdenti;
 - n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
 - d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera e) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
- a) aree di ricarica della falda;
 - b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
 - c) zone di riserva

FASCIA DI TUTELA POZZI IDROPOTABILI

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

ZONE A EDIFICABILITÀ LIMITATA

Tali parti del territorio sono perlopiù identificate sugli elaborati grafici con una retinatura che si sovrappone alle zone territoriali omogenee.

....

- Fascia di tutela pozzi idrici: corrisponde ad una zona di salvaguardia delle risorse idropotabili. Al suo interno viene indicata la limitazione di edificazione intensiva con smaltimento dei reflui sul suolo. Viene in ogni caso prescritto il divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui alle lettere b), d), e), h), i), l), m) dell'art. 94 c. 4 D. Leg.vo 152/2006.